ANALISI DEL CCNL 2016- 2018

RELATORE
Inf. Monica Trombetta
Master Diritto sindacale del lavoro e contrattuale
Master in infermieristica forense

MOBILITA':
PRINCIPALI FONTI

- D.Lgs.165/2001 art. 30 e 35 [Testo unico sul pubblico impiego]
- Art. 16 Legge 183/2011
- Art. 18, 20, 21 CCNL Integrativo 20/09/2001
- Art. 33 CCNL 01/09/1995
- CCNL 2016-2018 art. 52
- Riforma Madia art. 4 Legge 11/8/2014; L. 114/2014; Legge Delega 124/2015;D.Lgs 74 e 75/2017

TIPOLOGIE DI MOBILITÀ

MOBILITÀ INTERNA

- **D'URGENZA**
- **ORDINARIA**
- **D'UFFICIO**

TIPOLOGIE DI MOBILITÀ

VOLONTARIA

TRA AZIENDE ED ENTI DEL COMPARTO (disciplinata dall'Art. 30 D.Lgs. 165/2001) e abolito art. 19 CCNL Integrativo 20/09/2001

TIPOLOGIE DI MOBILITÀ

MOBILITÀ VOLONTARIA

Disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 165/2001

I commi 1 e 2 sostituiti da:

Art. 4 Legge 11/08/2014
LEGGE MADIA
(Mobilità obbligatoria e volontaria)

È STABILITO QUANTO SEGUE:

AVVIENE NEL RISPETTO DELLA CATEGORIA E DEL PROFILO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI IN RELZIONE AL POSTO DA COPRIRE

IL BANDO DEVE INDICARE LE PROCEDURE E I CRITERI DI VALUTAZIONE

È STABILITO QUANTO SEGUE:

LA PARTECIPAZIONE È CONSENTITA A TUTTI I DIPENDENTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ESPERIENZA E COMPETENZA INDICATI NEL BANDO

LA MOBILITÀ NON COMPORTA NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL FASCICOLO PERSONALE SEGUE IL DIPENDENTE TRASFERITO

È STABILITO QUANTO SEGUE:

NOVITÀ

FERMO RESTANDO CHE LA MOBILITÀ RICHIEDE IL CONSENSO DELL'ENTE O DELL'AZIENDA DI APPARTENENZA, LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUÒ AVVENIRE ANCHE **SENZA IL NULLA OSTA PREVENTIVO**

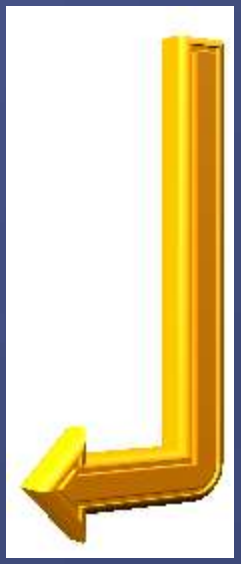

ABROGAZIONE:

È DISAPPLICATO L'ART. 19 DEL CCNL INTEGRATIVO 20/09/2001 « Mobilità volontaria tra Aziende del comparto e con altre Amministrazioni di comparti diversi»

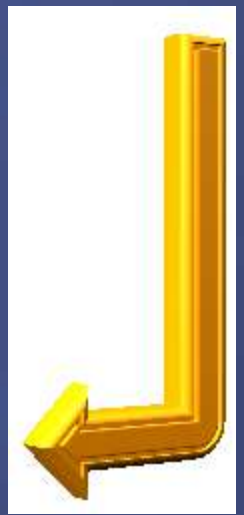

Art.4 LEGGE MADIA, comma 1

Le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 4 LEGGE MADIA, comma 1

Le Amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta, pubblicano sul proprio sito istituzionale per un periodo di almeno 30 gg, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso il passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

MOBILITÀ INTERNA

Art. 3 CCNL 31/07/2009
Art. 18 CCNL 20/09/2001

MOBILITÀ INTERNA

- **D'URGENZA**
- **ORDINARIA**
- **D'UFFICIO**

MOBILITÀ INTERNA

Concerne l'utilizzazione sia temporanea che definitiva del personale in struttura ubicata in località diversa da quella della sede di assegnazione. Essa avviene nel rispetto della categoria, profilo professionale e posizione economica di appartenenza del dipendente.

I dipendenti possono essere trasferiti in sedi collocate nel raggio di 50 km dalla sede di appartenenza (art. 4, comma 2 Legge Madia)

MOBILITÀ INTERNA

Non è considerata mobilità lo spostamento del dipendente all'interno della struttura di appartenenza, anche se in ufficio o servizio diverso da quello di assegnazione.

MOBILITÀ INTERNA: D'URGENZA

Essa avviene nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture aziendali, **in presenza di eventi contingenti e non prevedibili.** Ha carattere **provvisorio**, e non può superare il limite massimo di **1 mese** nell'anno solare, salvo consenso del dipendente.

MOBILITÀ INTERNA: ORDINARIA

Le Aziende prima dell'assegnazione dei dipendenti vincitori di procedure selettive o concorsuali, possono attivare procedure di mobilità interna ordinaria con le seguenti modalità e criteri:

- Tempestiva informazione sulla disponibilità dei posti da coprire
- Domanda degli interessati

MOBILITÀ INTERNA: D'UFFICIO

Le Aziende in mancanza di domande per la mobilità volontaria, possono disporre d'ufficio per motivate esigenze di servizio, misure di mobilità interna del personale sulla base di criteri da definirsi in sede di Contrattazione integrativa.

MOBILITÀ INTERNA

La mobilità interna dei dirigenti sindacali indicati all'art. 26 del CCNQ 4/12/2017, fatta salva la mobilità d'urgenza, può essere predisposta solo previo nulla osta delle rispettive O.O.S.S. di appartenenza e della RSU ove il Dirigente ne sia componente, ai sensi dell'art. 20, comma 4 del medesimo CCNQ.

ART. 42 BIS D.Lgs. 151/2001

Questo articolo prevede una forma di mobilità volta a ricongiungere i genitori del bambino favorendo concretamente la loro presenza nella fase iniziale di vita del proprio figlio.

ART. 42 BIS D.Lgs. 151/2001

Il genitore con figli minori fino a 3 anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a 3 anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

ART. 42 BIS D.Lgs. 151/2001

Subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro 30 gg dalla domanda.

COMANDO
art. 20 CCNL 20/09/2001

Per comprovate esigenze di servizio, la mobilità del dipendente può avvenire anche attraverso l'istituto del COMANDO tra Aziende del comparto anche di diversa regione, che abbiano dato il loro assenso, nel rispetto della categoria, profilo professionale del dipendente

COMANDO
art. 20 CCNL 20/09/2001

- È disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dipendente alla cui spesa provvede direttamente l'Azienda di destinazione; il servizio prestato in comando è equiparato a quello prestato nell'Azienda di provenienza.

COMANDO
art. 20 CCNL 20/09/2001

- Il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato, non può essere coperto per concorso o altra forma di mobilità
- I posti vacanti , temporaneamente ricoperti dal dipendente comandato, sono considerati disponibili ai fini concorsuali e di mobilità
- Può essere disposto anche nel periodo di prova

COMANDO
art. 20 CCNL 20/09/2001

- Può essere richiesto dal dipendente per finalità di aggiornamento presso centri, istituti, laboratori nazionali ed internazionali o altri organismi di ricerca (senza assegni e non può superare 2 anni nel quinquennio)
- Ove sia giustificato dall'esigenza dell'azienda per il compimento di studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari, sono corrisposti assegni per un periodo non superiore a 6 mesi.

ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA

L’art. 33 del D.Lgs. 165/2001 è sostituito dall’art. 16 della Legge 183/2011 cd LEGGE DI STABILITÀ

ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA
Art. 16 Legge 183/2011 comma 1

Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA
Art. 16 Legge 183/2011 comma 2 e 3

- Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA
Art. 16 Legge 183/2011 comma 4

Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA
Art. 16 Legge 183/2011 comma 5

- Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione

ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA
Art. 16 Legge 183/2011 comma 6

- I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali.

ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA
Art. 16 Legge 183/2011 comma 7

- Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.

ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA
Art. 16 Legge 183/2011 comma 8

- Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80% dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare

ECCEDENZE DI PERSONALE E MOBILITÀ COLLETTIVA LEGGE BALDUZZI

Per comprovate esigenze di riorganizzazione della rete assistenziale, le regioni possono attuare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…processi di mobilità del personale dipendente dalle aziende sanitarie con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende sanitarie della regione situate al di fuori dell'ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione da parte delle aziende sanitarie.

MOBILITÀ

…..?????????.....

GRAZIE COMUNQUE
…. PER L'ATTENZIONE